

INCOTERMS® 2020, CORRETTO UTILIZZO E RELAZIONI CON IL TRASPORTO INTERNAZIONALE


Webinar 05.10.23

Massimiliano Mercurio ECOF e Doganalista AEO

| <u>AVVERTE</u> | <u>NZA</u> |
|----------------|------------|
|----------------|------------|

Il presente documento ha mero fine illustrativo ed informativo e non rappresenta un parere legale né professionale su eventuali casi specifici attinenti ai temi trattati.

Non è consentito l'utilizzo del presente materiale anche parzialmente e ancorché con citazione della fonte senza il preventivo consenso scritto dell'autore.



INCOTERMS® 2020

INternational **CO**mmercial **TERMS**

Una raccolta, elaborata dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (CCI), degli usi ("accordi") sulla vendita internazionale dei beni.

Edizione 1-1- $2020 \rightarrow$ Periodicità della loro riformulazione

INternational **CO**mmercial **TERMS**

Sono utilizzati nei contratti di compravendita

per riferirsi agli obblighi e adempimenti

(termini di resa)

rispettivamente a carico del venditore e compratore.

A cosa servono ...

Le regole Incoterms[®] 2020 permettono di determinare in maniera univoca, rispetto alle operazioni di compravendita internazionale tra "venditore" e "compratore", tre momenti:

- Chi paga il trasporto nel tratto principale [punto di tariffa]
 - Chi paga per le altre operazioni.
- Come e dove avviene la consegna della merce [punto di consegna].
- Dove e quando avviene il passaggio del rischio [punto di rischio].

Attenzione ...

- PUNTO DI TARIFFA
- PUNTO DI CONSEGNA
- PUNTO DI RISCHIO

POSSONO NON COINCIDERE







Periodicità della loro riformulazione

Necessità di "ritarare" le regole in funzione di:

- Innovazione nelle tecniche di trasporto;
- ▶ Evoluzione dei sistemi informatici nelle transazioni economiche internazionali;
- Creazione di zone di libera circolazione delle merci (UE).

Prima edizione 1936 – ultima 2020 (in totale modificati 8 volte)


Chi ha redatto le regole

Le regole Incoterms® 2020 sono state redatte, come le precedenti, dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC), ovvero l'organizzazione mondiale delle imprese, con sede a Parigi, "leader mondiale nello sviluppo di standard, regole e guide di riferimento per il commercio internazionale, di cui le regole Incoterms e le NUU* costituiscono gli strumenti più noti ed utilizzati".

^{*} NUU: Norme ed Usi Uniformi delle ICC relative ai crediti documentari e incassi

Strumento utile per:

- •tutelare interessi
- •scongiurare rischi
- apportare utili marginali (export)
- creare vantaggi competitivi



Come usare le regole

- ▶È <u>facoltativo</u> il ricorso alle regole Incoterms® 2020, ad integrazione dei termini e clausole applicate nel contratto di compravendita internazionale
- Se si desidera che le regole Incoterms[®] 2020 si applichino, indicarlo esplicitamente nel contratto
- Scegliere con la massima cura possibile la regola più adatta
- ▶ Specificare con precisione il "luogo convenuto":

es.: "FCA (38 Cours Albert 1°, Paris, France) Incoterms® 2020


Ricordare che le regole Incoterms[®] 2020 <u>non costituiscono</u> <u>un contratto completo, lo integrano</u>


Cosa regolano gli Incoterms[®] 2020

- ✓ Obbligazioni derivanti dalla consegna in generale
- ✓ Obbligazioni derivanti dalla presa in consegna in generale
- ✓ Responsabilità per i documenti necessari per l'esportazione e l'importazione (licenze, autorizzazioni, formalità) e di trasporto
- ✓ Ripartizione delle spese di imballaggio, di controllo, di verifica, marcatura delle merci, di trasporto, di assicurazione, di carico e scarico
- ✓ Obbligazioni reciproche di informazione ed avviso
- ✓ Trasferimento dei rischi di perdita, danni, deterioramento, ecc. merci

Cosa non regolano gli Incoterms® 2020

- Tempo, luogo, modalità e valuta di pagamento del prezzo di transazione
- Trasferimento della proprietà o di altro diritto reale
- Violazioni del contratto e relative conseguenze
- Garanzie offerte dal venditore all'acquirente
- Modalità per reclami da parte del compratore per ritardo o consegna parziale
- Legge applicabile e foro competente per la risoluzione delle controversie





Suddivisione in base alle modalità di trasporto

EXW

FCA

CPT

CIP

DAP

DPU

DDP

TRASPORTO VIA MARE O VIE D'ACQUA INTERNE

FAS

FOB

CFR

CIF

PRINCIPALI NOVITA'
DELL' EDIZIONE 2020
RISPETTO ALL'EDIZIONE
2010



Principali novità dell'edizione 2020

- ✓ INTRODUZIONE PIU' DETTAGLIATA E RIORDINO DEGLI ARTICOLI
- ✓ AGGIORNAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA NOTA ESPLICATIVA CHE PRECEDE OGNI SINGOLA REGOLA
- ✓ DIFFERENZIATA LA TIPOLOGIA DI COPERTURA ASSICURATIVA FRA CIF CIP
- ✓ CAMBIAMENTO ACRONIMO DA DAT a DPU
- ✓ POSSIBILITA' DI ORGANIZZARE IL TRASPORTO CON UTILIZZO MEZZI C/PROPRIO

Principali novità dell'edizione 2020

- ✓ COSTI DETTAGLIATI MEGLIO E RAGGRUPPATI IN UN SOLO ARTICOLO
- ✓ FORMULAZIONE PIU' CHIARA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI REQUISITI DI SICUREZZA NEL TRASPORTO
- ✓ VENDITE A CATENA PREVISTE ANCHE PER COMMERCI DIVERSI DA VENDITE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI DI BASE
- ✓ FCA E POTENZIALE OPZIONE DI B/L CON ANNOTAZIONE "ON BOARD"

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

(contraddistinte da lettera A)

- 1. Obbligazioni generali del venditore
- 2. Licenze, autorizzazioni, adempimenti relativi alla sicurezza e altre formalità
- 3. Contratti di trasporto e assicurazione
- 4. Consegna
- 5. Trasferimento dei rischi
- 6. Ripartizione delle spese
- 7. Comunicazioni al compratore
- 8. Documento di consegna
- 9. Controllo, imballaggio, marcatura
- 10. Assistenza per informazioni e relative spese

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

(contraddistinte da lettera A)

- 1. Obbligazioni generali
- 2. Consegna
- 3. Trasferimento dei rischi
- 4. Trasporto
- 5. Assicurazione
- 6. Documento di consegna/trasporto
- 7. Sdoganamento export/import
- 8. Controllo/imballaggio/marcatura
- 9. Allocazione delle spese
- 10. Comunicazioni

OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

(contraddistinte da lettera B)

- 1. Obbligazioni generali del compratore
- 2. Licenze, autorizzazioni, adempimenti relativi alla sicurezza e 4. Trasporto altre formalità
- 3. Contratti di trasporto e assicurazione
- 4. Presa in consegna
- 5. Trasferimento dei rischi
- 6. Ripartizione delle spese
- 7. Comunicazioni al venditore
- 8. Documento di consegna
- 9. Controllo, imballaggio, marcatura
- 10. Assistenza per informazioni e relative spese

OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

(contraddistinte da lettera B)

- 1. Obbligazioni generali
- 2. Consegna
- 3. Trasferimento dei rischi
- 5. Assicurazione
- 6. Documento di consegna/trasporto
- 7. Sdoganamento export/import
- 8. Controllo/imballaggio/marcatura
- 9. Allocazione delle spese
- 10. Comunicazioni

COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESA CIP

2010

OBBLIGO DEL VENDITORE, SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI, LIMITATO ALLA COPERTURA MINIMA (AMBITO RISTRETTO AD ALCUNI RISCHI) OBBLIGO DEL VENDITORE DI OTTENERE UNA COPERTURA ESTESA CONFORME A ICC A (UNIVERSALITA' DI RISCHI)

POSSIBILITA' PER CONTROPARTI COMMERCIALI DI CONVENIRE UNA COPERTURA PIÙ BASSA

2020

COPERTURA MINIMA DI GRADO ICC " A " PER LA RESA CIP

RISCHI ASSICURATI:

TUTTI I RISCHI DI PERDITE O DANNI MATERIALI E DIRETTI ALLE MERCI ASSICURATE (ECCETTO ALCUNE SPECIFICHE ESCLUSIONI).

CARATTERE TRADIZIONALE DELLA GARANZIA **ALL RISKS**

COPERTURA MINIMA DI GRADO ICC " C " PER LA RESA CIF

RISCHI ASSICURATI:

- INCENDIO O ESPLOSIONE
- ARENAMENTO, INCAGLIO, SOMMERSIONE O CAPOVOLGIMENTO DELLA NAVE
- RIBALTAMENTO O DERAGLIAMENTO DEL MEZZO DI TRASPORTO TERRESTRE
- COLLISIONE O CONTATTO DELLA NAVE O MEZZO DI TRASPORTO TERRESTRE CON QUALSIASI OGGETTO DIVERSO DALL'ACQUA
- DISCARICA DELLA MERCE IN UN PORTO DI RIFUGIO
- PERDITE O DANNI CAUSATI DA:
 - SACRIFICIO IN AVARIA GENERALE
 - GETTO A MARE


^{*} INOPPORTUNITA' DI UTILIZZO DELLA RESA CIF PER LE SPEDIZIONI DIVERSE DA QUELLE PER VIE D'ACQUA: RISCHI ASSICURATI DALLA COPERTURA GRADO ICC " C " SONO SOLO QUELLI ATTINENTI A UNA IMBARCAZIONE ...


INCOTERMS® 2020 COPERTURE ASSICURATIVE ICC (Institute Cargo Clauses)


| All Risks | Rischi Nominati | Rischi Nominati "base" |
|---|--|---|
| Institute Cargo Clauses | Institute Cargo Clauses | Institute Cargo Clauses |
| (A) (1/1/09) | (B) (1/1/09) | (C) (1/1/09) |
| La I.C.C. "A" fornisce la copertura più ampia di tutte le Institute Cargo Clauses: "tutti i rischi di perdita o danni alla merce assicurata, ad esclusione di quelli previsti dalle clausole 4, 5, 6 e 7" | I.C.C. "B" fornisce una copertura meno ampia rispetto I.C.C. "A". La presente assicurazione copre, ad esclusione di quanto previsto dalle clausole 4, 5, 6 e 7 1. Perdite o danni alla merce assicurata ragionevolmente attribuibili a: - incendio o esplosione - arenamento, incaglio, affondamento o capovolgimento della nave o natante - ribaltamento o deragliamento del mezzo di trasporto terrestre - collisione o contatto della nave, natante o mezzo di trasporto con qualsiasi oggetto diverso dall'acqua - scaricazione del carico in un porto di rifugio - terremoto, eruzione vulcanica o fulmini. 2. Perdite o danni alla merce assicurata causati da: - danno di avaria comune - getto o asporto del mare - ingresso di acqua di mare, di lago o di fiume nella nave o natante, stiva, mezzo di trasporto, container o luogo di deposito. 3. Perdita totale di qualsiasi collo perso fuoribordo o caduto durante le operazioni di carico sulla o scarico dalla nave o natante." | I.C.C. "C" fornisce una copertura meno ampia rispetto I.C.C. "C" sostanzialmente riferita ai rischi "base" La presente assicurazione copre, ad esclusione di quelli previsti dalle Clausole 4, 5, 6 e 7 1. Perdite o danni alla merce assicurata ragionevolmente attribuibili a: - incendio o esplosione - arenamento, incaglio, affondamento o capovolgimento della nave o natante - ribaltamento o deragliamento del mezzo di trasporto terrestre - collisione o contatto della nave, natante o mezzo di trasporto con qualsiasi oggetto diverso dall'acqua - scaricazione del carico in un porto di rifugio. 2 Perdite o danni alla merce assicurata causati da: - danno di avaria comune - getto |
| Avaria Comune e Clausola "Both to | Avaria Comune e Clausola "Both to | Avaria Comune e Clausola "Both to |
| Blame collision" ("Urto per colpa | Blame collision" ("Urto per colpa | Blame collision" ("Urto per colpa |
| comune") uguale per tutte le Institute | comune") uguale per tutte le Institute | comune") uguale per tutte le Institute |
| Cargo Clauses | Cargo Clauses | Cargo Clauses |

INCOTERMS® 2020 COPERTURE ASSICURATIVE ICC (Institute Cargo Clauses)

| Rischi assicurati dalle Institute Cargo Clauses | | | | |
|--|---------------|--|--|--|
| Danni attribuibili a: | I.C.C. "A" | I.C.C. "B" | I.C.C. "C" | |
| Arenamento, incaglio, affondamento o capovolgimento della nave o natante | SI | SI | SI | |
| Ribaltamento o deragliamento del mezzo di trasporto terrestre | SI | SI | SI | |
| Collisione o contatto della nave, natante o mezzo di trasporto con qualsiasi oggetto diverso dall'acqua | SI | SI | SI | |
| Scaricazione del carico in un porto di rifugio | SI | SI | SI | |
| Incendio o esplosione | SI | SI | SI | |
| Terremoto, eruzione vulcanica o fulmini | SI | SI | No | |
| Malicious Damage* | SI | No | No | |
| Furto / Rapina | SI | No | No | |
| Danno di avaria comune | SI | SI | SI | |
| Getto (asporto del mare solo A e B) | SI | SI | SI | |
| Ingresso di acqua di mare, di lago o di fiume nella nave o natante, stiva, mezzo di trasporto, container o luogo di deposito | SI | SI | No | |
| Rischi Guerra | No | No | No | |
| Rischi Scioperi | No | No | No | |
| Pirateria | SI | No | No | |
| Terrorismo | No | No | No | |
| Perdita totale di qualsiasi collo perso fuoribordo o caduto durante le operazioni di carico - scarico dalla nave o natante | SI | SI | No | |
| Operazioni di Carico e Scarico nel o sul veicolo adibito al trasporto o altro mezzo di trasporto per l'inizio del viaggio | SI | NO (se non conseguenti ai rischi assicurati) | NO (se non conseguenti ai rischi assicurati) | |
| Qualsiasi rischio di perdita materiale o danneggiamento non specificato | SI | No | No | |







Principali aspetti dei diversi INCOTERMS® 2020

Gruppo E (EXW)

Questo termine indica che tutti i costi e i rischi sono a carico del compratore, inclusi i costi per lo sdoganamento all'esportazione.

OBBLIGHI DEL VENDITORE

Il venditore adempie le sue obbligazioni mettendo la merce a disposizione del compratore nel luogo indicato (la propria fabbrica e/o magazzino) senza obbligo di curarne il carico. In particolare, la merce dovrà essere disposta separatamente da altre merci e in luogo circoscritto, al fine di agevolare il compratore che ha l'obbligo contrattuale del caricamento sul suo mezzo di trasporto. In questo caso parleremo di EXW puro.

Il venditore, inoltre, non ha l'onere di predisporre un particolare tipo di **imballaggio** a meno che il compratore non lo richieda esplicitamente.

Gruppo E (EXW)

OBBLIGHI DEL COMPRATORE

Il compratore ha l'obbligo di prendere in consegna la merce sopportando tutti i costi e i rischi dal magazzino del venditore in poi.

Nell'EXW un elemento critico è la documentazione di trasporto che deve essere rilasciata dal mittente, cioè dal compratore. È infatti quest'ultimo che, curando l'intera organizzazione del trasporto, conclude il relativo contratto col vettore e fornisce indicazioni e documenti.

Per lo stesso motivo anche il rilascio e la preparazione della documentazione doganale (certificato di origine, visti consolari su documenti ecc.) e ministeriale (licenze di esportazione) è a carico del compratore.

Gruppo E (EXW)

Il funzionamento tipico dell'EXW puro può subire eventuali deroghe, che dovranno essere espressamente concordate.

Ex works loaded:

franco fabbrica con spese e rischi - circa il caricamento - di competenza del venditore. A volte, infatti, è più opportuno che il caricamento del mezzo in partenza sia effettuato da chi, in quella circostanza, possiede le attrezzature di sollevamento e cioè il venditore.

Ex works cleared for export:

spese e rischio per sdoganare la merce all'esportazione a carico del venditore. Le operazioni doganali possono essere meglio espletate dal soggetto «residente», cioè il venditore.

Ex works loaded and cleared for export:

spese e rischi per il caricamento e per le operazioni doganali all'esportazione da imputare al venditore.

Gruppo E (EXW)

I RISCHI DELL'EXW

Questo termine implica il livello minimo di obblighi per il venditore, tuttavia, troppi operatori utilizzano tale termine sbagliando sia dal punto di vista strategico, in quanto non offrono un servizio, sia dal punto di vista operativo, in quanto foriero di una serie di insidie.

Gruppo E (EXW)

I RISCHI DELL'EXW

Gestione del trasporto a carico del compratore

✓ Non sempre l'EXW è la migliore soluzione per chi vende perché il trasporto della merce è gestito dal compratore e il venditore, perdendo il possesso della stessa alla partenza, ne perde il controllo.

Per tale motivo è sconsigliabile l'utilizzo di tale termine nel caso di consegna vincolata al pagamento (COD) o al ritiro di documenti a mezzo banca, ad esempio rimesse documentarie o crediti documentari.

Gruppo E (EXW)

I RISCHI DELL'EXW

Gestione del trasporto a carico del compratore

✓ Qualora le parti decidano comunque di utilizzare il credito documentario in presenza di EXW, è opportuno che in sostituzione del documento di trasporto venga previsto l'FCR, certificato di avvenuta presa in carico delle merci, rilasciato dallo spedizioniere designato dal compratore, a prova dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del venditore.

Gruppo E (EXW)

<u>I RISCHI DELL'EXW</u> ADEMPIMENTI FISCALI

✓ L'utilizzo di questo termine poteva comportare, fino al 30 giugno 2007, seri problemi per il venditore in quanto la gestione delle procedure di esportazione da parte del compratore poteva determinare lo smarrimento dell'esemplare 3 del DAU che costituiva la prova dell'avvenuta esportazione.

✓ Dal 1 luglio 2007 - con l'entrata in vigore del visto uscire "informatizzato" (messaggio telematico che le dogane di uscita e di esportazione si scambiano) non c'è più bisogno che l'esemplare 3 del DAU torni nelle mani dell'esportatore per attestare l'avvenuta esportazione ai fini fiscali.

Gruppo E (EXW)

<u>I RISCHI DELL'EXW</u> ADEMPIMENTI FISCALI

- ✓ L'esportatore deve però essere in condizione di verificare il messaggio telematico che segnala in tempo pressoché reale che la merce è effettivamente uscita dal territorio doganale dell'UE.
- ✓ A tale scopo deve relazionarsi comunque con il rappresentante doganale che curerà l'invio della dichiarazione export (incaricato dalla controparte...), il quale dovrà (dovrebbe...):
 - ➤ fornire il documento DAE al detentore della merce (vettore) per consentirgli di consegnarlo alla dogana di uscita,
 - Far pervenire all'esportatore copia del DAU sul quale è riportato il codice MRN necessario per verificare il messaggio telematico di avvenuta esportazione(esclusivamente per un controllo dei dati).

Gruppo E (EXW)

<u>I RISCHI DELL'EXW</u> RISCHI ASSICURATIVI

□Gli unici termini di resa che impongono alle parti di assicurare le merci sono quelli CIF e CIP.

Nella vendita EXW pertanto, <u>il compratore non è obbligato ad</u> <u>assicurare le merci viaggianti e su questo punto nulla può imporre il venditore alla sua controparte.</u>

□Tuttavia, è logico pensare che nei casi in cui la compravendita venga regolata con un pagamento a scadenza e la merce non arrivi a destino (del tutto o parzialmente) o vi giunga danneggiata, il venditore resta esposto ad un rischio di mancato incasso in quanto il compratore potrebbe sottrarsi all'obbligo di pagare il prezzo pattuito.

Gruppo E (EXW)

<u>I RISCHI DELL'EXW</u> RISCHI ASSICURATIVI

| □II <u>rischio</u> per l'esportatore è quello di non poter quindi agire verso il trasportatore – laddove sussistano comunque i presupposti per ritenerlo responsabile del danno o della perdita delle merci – non essendo il committente del servizio di trasporto. |
|---|
| ☐ E anche laddove fosse comunque stata stipulata una copertura dal compratore, quest'ultimo potrebbe non richiedere l'intervento alla compagnia assicurativa non avendo interesse a recuperare una somma non pagata al compratore. |
| In tal caso, il venditore potrebbe cautelarsi stipulando una copertura assicurativa sussidiaria che diventa operativa solo nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la copertura originariamente stipulata dal compratore non intervenisse. |

Gruppo F (FCA- FAS- FOB)

Il Gruppo F comprende i termini di resa contraddistinti dalla parola iniziale

Free (franco)

Nei contratti di compravendita che fanno riferimento al Gruppo F, il venditore si obbliga a trasportare le merci a proprie spese e rischi presso il vettore alla partenza prescelto.

Per contro, il trasporto principale è pagato dal compratore che si assume i rischi delle merci a partire dal momento in cui vengono consegnate al vettore.

Gruppo F (FCA- FAS- FOB)

FCA - Free Carrier... "named Place"

Nel caso del "Franco vettore... luogo convenuto" (es. FCA Milano, Italy) il venditore deve <u>consegnare la merce, sdoganata</u> <u>all'esportazione, al vettore o spedizioniere indicato dal compratore</u> nel luogo convenuto, sostenendo relative spese e rischi.

➤ Il venditore, quindi, avrà a suo carico l'emissione di un documento di trasporto che comprovi l'avvenuta consegna della merce al vettore, oltre alla documentazione commerciale e doganale (licenze, autorizzazioni ecc.).

Gruppo F (FCA - FAS - FOB)

FCA - Free Carrier... "named Place"

Altro onere a carico del venditore è la predisposizione di un imballaggio adeguato alla natura della merce e al tipo di trasporto prescelto.

➤ Il **compratore** ha l'obbligo di <u>comunicare al venditore il nome</u> <u>del vettore o spedizioniere</u> designato, stipulando il contratto di trasporto e dando precise istruzioni circa il luogo di consegna convenuto.

Qualora il compratore rinunci a nominare il luogo di consegna e/o il vettore, questa scelta compete al venditore, che deciderà anche in funzione della natura, della quantità della merce, del mezzo e della modalità di trasporto.

Gruppo F (FCA- FAS- FOB)

FCA - Free Carrier... "named Place"

Considerazioni

L'FCA è un'evoluzione del termine "Franco fabbrica", in quanto <u>al</u> <u>venditore</u> competono funzioni, che per numero e qualità, richiedono un suo maggiore coinvolgimento, dovendo, infatti, <u>provvedere allo sdoganamento all'export e al caricamento della merce sul mezzo dello spedizioniere/vettore</u> (luogo convenuto = magazzino del venditore).

Il venditore, inoltre, indipendentemente da chi paga il trasporto ha l'onere di effettuare il controllo del mezzo inviato dal compratore, in modo da cautelare quest'ultimo da situazioni evidenti che potrebbero causare danno alla merce.

Gruppo F (FCA- FAS- FOB)

FAS - Free along side... "named port of shipment"

Nel caso del "Franco lungo bordo... porto di imbarco convenuto" (es. FAS Naples port, Italy) il **venditore** ha l'obbligo di consegnare la merce sdoganata all'esportazione, sotto bordo, sulla banchina o nel magazzino del porto di imbarco convenuto.

Si tratta di un termine utilizzato per trasporti via mare o nel caso di percorsi navigabili.

➤Il **compratore** ha l'obbligo di <u>prendere in consegna la merce nel</u> <u>porto di imbarco, sopportando tutti i costi ed i rischi relativi</u> al caricamento della merce e al trasporto principale.

Gruppo F (FCA- FAS- FOB)

FAS - Free along side... "named port of shipment"

Considerazioni

Il compratore ha sempre la <u>responsabilità che qualcosa non</u> <u>funzioni a dovere nella presa in consegna</u> della merce, con il conseguente rischio di dover sostenere spese aggiuntive.

Le sue incombenze, infatti, si estendono anche <u>all'osservanza delle scadenze relative alle operazioni di carico</u> sulla nave, così come comunicate al venditore: se la nave ritarda o riparte prima di prendere a bordo le merci, le spese conseguenti a questa irregolarità (sosta, trasferimento in un altro porto, ecc.) sono a carico del compratore.

Gruppo F (FCA- FAS- FOB)

FAS - Free along side... "named port of shipment"

Allo scopo di evitare disguidi nel caricamento o costi aggiuntivi, è consigliabile che il compratore si faccia assistere da uno spedizioniere specializzato.

Se la nave non si trova in porto, in quanto ormeggiata a largo per disposizione del Comandante o dell'Autorità Portuale (ad esempio per l'altezza della marea che potrebbe risultare al di sotto dei limiti di pescaggio della nave, oppure per mancanza di punti di attracco in banchina) si verifica un'estensione del punto critico a carico del venditore per tutta la distanza che separa la nave dalla banchina e deve essere coperta da un mezzo galleggiante, da cui le merci saranno caricate a bordo.

Gruppo F (FCA- FAS- FOB)

FOB - Free on board... "named port of shipment"
Nel "Franco a bordo... porto di imbarco convenuto" (es. FOB
Naples port, Italy) il venditore consegna la merce, sdoganata
all'export, quando la merce supera la murata della nave nel
porto di imbarco convenuto.

Anche questo è un termine utilizzato per trasporti via mare o nel caso di Percorsi navigabili.

Il compratore deve <u>stipulare il contratto di trasporto</u> <u>sostenendo tutti i costi e i rischi</u> del trasporto principale, a partire dal momento in cui la merce supera la murata della nave.

Gruppo F (FCA- FAS- FOB)

FOB - Free on board... "named port of shipment" Al compratore, inoltre, compete <u>l'emissione del documento</u> di trasporto, ovvero della polizza di carico marittima, dato che il contratto di trasporto è di sua competenza. Il FOB rappresenta un'evoluzione del FAS in quanto il venditore cura anche il caricamento della merce a bordo con tutti i rischi che derivano dall'estensione del punto critico. Va chiarito che nella resa FOB lo stivaggio non è un'operazione di competenza del venditore, sarà, quindi, possibile indicare FOB Stivato o FOB Stowed quando il venditore intende assumersi tale ulteriore obbligazione.

Gruppo F (FCA- FAS- FOB)

FOB - Free on board... "named port of shipment" Considerazioni

Nel FOB il *punto critico* per il passaggio dei rischi è sempre stato considerato esclusivamente dalla <u>murata della nave al porto di imbarco</u> convenuto. Qualora si voglia individuare altro punto della nave diverso dalla murata come luogo di consegna è più consono utilizzare l'FCA.

I costi e i rischi conseguenti al ritardo o al mancato caricamento (soste della merce in porto, movimentazione ecc.) sono a carico del compratore.

Gruppo F (FCA - FAS - FOB)

FOB - Free on board... "named port of shipment" Considerazioni

Qualora si astenga dall'inviare pronto avviso al venditore del ritardo della nave o di condizioni e fatti nel frattempo sopravvenuti che compromettono il caricamento della merce, il compratore potrà rivalersi sulla compagnia di navigazione, eccetto nei casi di forza maggiore. Il venditore, comunque, ha la responsabilità della custodia della merce fino alla consegna.

Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)

C (Cost e/o Carriage)

Termini di resa che attribuiscono al <u>venditore l'onere, ma non il</u>
<u>rischio, del trasporto delle merci</u>
nella località di destino concordata.

Il gruppo C prevede quindi due <u>punti critici</u>:

- punto critico dei rischi, in quanto <u>il passaggio</u> dei rischi dal venditore al compratore si realizza <u>sempre con la consegna delle</u> <u>merci al vettore</u>;
- ❖il punto critico della tariffa, in quanto <u>il venditore sostiene i costi</u> <u>del trasporto principale fino a destino</u>, per un periodo successivo a quello dell'avvenuto superamento del punto critico del rischio.

Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)

C (Cost e/o Carriage)

Termini di resa che attribuiscono al <u>venditore l'onere, ma non il</u>
<u>rischio, del trasporto delle merci</u>
nella località di destino concordata.

La lettera C può assumere <u>due diversi significati</u> a seconda delle modalità di trasporto utilizzate:

- ☐ nel <u>trasporto stradale</u>, <u>ferroviario</u>, <u>aereo e nel trasporto</u> <u>intermodale</u> significa *carriage* (CPT, CIP)
- Inel <u>trasporto marittimo</u> assume, invece, il significato di *cost* che fa riferimento alla quotazione comprensiva del costo della merce più il *freight*, ovvero il nolo marittimo (CFR) ed eventualmente l'*insurance*, ovvero l'assicurazione (CIF).

Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)

CFR — "Cost and freight... port of destination" Venditore

➢ deve sopportare tutte le spese necessarie e sopportare i relativi rischi fino a quando la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco, ma dal momento della consegna i rischi di perdita o di danni alla merce si trasferiscono al compratore
 ➢ deve sostenere anche le spese di sdoganamento all'export, sceglie il vettore cui affidare la spedizione e conclude il contratto di trasporto.

Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)

CFR – "Cost and freight... port of destination"

Compratore

✓ deve ritirare la merce nel porto di destinazione convenuto, sostenere le spese doganali all'import, sopportare tutti i rischi dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco.

Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)

CFR – "Cost and freight... port of destination"

Considerazioni

Il CFR presenta lo <u>stesso punto critico del FOB</u>, in quanto il trasferimento dei rischi si realizza all'attraversamento della murata della nave. <u>Quando la murata della nave non serve da linea discriminante</u> sarebbe <u>più appropriato usare il termine CPT</u>. Il CFR non è una semplice evoluzione del FOB, ma presenta delle <u>differenze sostanziali: il venditore CFR, infatti, pur sopportando la stessa entità di rischi del venditore FOB, paga il trasporto ed effettua tutte quelle scelte logistiche, relative a porti, navi, scali, ecc., che nel FOB sono prerogative del compratore.</u>

Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)

CIF – "Cost, insurance and freight... port of destination"

Venditore: deve *sopportare tutte le spese necessarie*:

- → per <u>trasportare la merce</u> fino a bordo della nave nel porto di partenza convenuto
- ➤a <u>stipulare, per conto del compratore, una polizza assicurativa</u> per la copertura del rischio di danno alla merce durante il trasporto.

Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)

CIF – "Cost, insurance and freight... port of destination"

Il venditore deve inoltre sostenere le spese di sdoganamento all'export e concludere il contratto di trasporto con il vettore prescelto.

Compratore: deve <u>ritirare la merce nel porto di destinazione</u> sostenendo le spese doganali all'import e sopportare tutti i rischi dal momento in cui la merce supera la murata della nave nel porto di imbarco convenuto.

Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)

CIF – "Cost, insurance and freight... port of destination"

Considerazioni

Stesso punto critico del FOB e del CFR: il trasferimento dei rischi si realizza all'attraversamento della murata della nave. Quando la murata della nave non serve da linea discriminante sarebbe più appropriato usare il termine CIP.

Contrariamente a quanto avviene per il CFR, il venditore provvede alla stipula di un contratto di assicurazione

Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)

CPT - "Carriage paid to... place of destination"

"Trasporto pagato fino a... luogo di destinazione" (es. CPT Milano, Italy), medesima dinamica del CFR, ma a differenza di quest'ultimo è utilizzato per tutte le forme di trasporto non marittime.

Questa clausola, come il FCA, è particolarmente indicata nel trasporto multimodale e trova la sua migliore applicazione quando:

- ➤ le merci vengono unitizzate (in contenitori, per esempio)
- ➤ le merci vengono consegnate al vettore in un punto diverso dal bordo della nave (in questo modo, l'obbligazione del venditore di consegnare la merce si perfeziona presso il vettore e non presso il mezzo di trasporto marittimo)

Gruppo C (CPT – CIP – CFR – CIF)

CIP - "Carriage and insurance paid to... place of destination"

Nel caso del "Trasporto e assicurazione pagati fino a... luogo di destinazione" (es. CIP Milano, Italy) il CIP presenta la <u>medesima</u> dinamica del CIF, ma a differenza di quest'ultimo è *utilizzato per tutte le forme di trasporto non marittime*.

Si suggerisce l'utilizzo dei termini CIF e CIP, in quanto consentono di fornire alla propria clientela un **servizio completo**, che comprende il costo del trasporto della merce fino a destino e la copertura assicurativa.

Gruppo D (DAP – DPU – DDP)

(Delivered reso, o consegnato a destino)

le maggiori obbligazioni per il venditore sia in termini di costi che di rischio

Il rischio passa dal venditore al compratore con l'arrivo della merce nel luogo di consegna convenuto a destino

Gruppo D (DAP – DPU – DDP)

DAP – "Delivered at place... »

("Reso ... luogo di destinazione")

Venditore:

- consegna la merce a nel luogo di destinazione convenuto, senza obbligo di scaricamento dal mezzo di trasporto
- ❖stipula il contratto di trasporto, sopportando tutti i rischi e i costi fino all'arrivo della nave nel luogo di destinazione convenuto
- adempie alle <u>formalità doganali all'export</u>

Gestendo tutta l'operazione di trasporto, il venditore procurerà, a suo onere e rischio, tutta la documentazione necessaria per realizzare l'esportazione, oltre a quella necessaria al compratore per prendere in consegna la merce.

Gruppo D (DAP – DPU – DDP)

DAP – "Delivered at place...»
("Reso ... luogo di destinazione")

Compratore è tenuto a <u>ritirare la merce messa a disposizione nel luogo di destinazione convenuto</u> e provvedere, a proprie spese, allo <u>scaricamento della merce</u>.

Gruppo D (DAP – DPU – DDP)

DPU - "Delivered at place unloaded ... "

Venditore

➤ consegnare la merce, a propri rischi e spese, <u>al luogo</u> di destinazione convenuto, <u>scaricandola dal mezzo di trasporto</u>.

Da questo momento le spese e i rischi, anche per lo scaricamento se necessario, si trasferiscono al compratore.

➤ non solo <u>stipula il contratto di trasporto</u>, ma adempie anche a tutte le <u>fomalità doganali all'export</u> nel Paese di partenza.

Gruppo D (DAP – DPU – DDP)

DPU - "Delivered at place unloaded ... "

Compratore

ritirare la merce messa a disposizione e scaricata al terminal, sostenendo tutte le spese relative da questo momento in poi.

Può accadere che il compratore richieda al venditore anche assistenza per le operazioni doganali e di transito attraverso terzi paesi.

Gruppo D (DAP – DPU – DDP)

DPU - "Delivered at place unloaded ... "

Considerazioni

Quando le parti concordano il terminal convenuto per la consegna, occorre fare attenzione a indicare nel contratto non solo il nome geografico del luogo, ma possibilmente anche il nome del centro logistico o del terminal

Gruppo D (DAP – DPU – DDP)

"DDP - delivered duty paid..."

(Reso sdoganato... "luogo di destinazione")

Questa clausola ha la <u>stessa portata di DAT e DAP</u>, con la differenza che il venditore sopporta anche gli obblighi relativi allo sdoganamento della merce all'import.

Questo termine rappresenta la massima obbligazione del venditore che si assume il più ampio cumulo di oneri e rischi. Il venditore, dovrà :

- > stipulare il contratto di trasporto,
- >sostenere i rischi e i costi relativi al trasporto
- right end of the second of the

Gruppo D (DAP – DPU – DDP)

"DDP - delivered duty paid..."

(Reso sdoganato... "luogo di destinazione")

Considerazioni

Avendo il compito di effettuare l'operazione doganale, <u>il venditore</u> <u>ha facoltà di scegliere la dogana di suo interesse</u>, compatibilmente con le esigenze di itinerario, tempi di consegna, richieste del compratore, ecc.

Allo stesso tempo <u>dovrà assicurarsi di non avere difficoltà a</u> <u>destino</u> nell'espletamento di atti amministrativi e burocratici (rilascio di autorizzazioni, licenze, pagamento di tasse locali, ecc.).

Gruppo D (DAP – DPU – DDP)

"DDP - delivered duty paid..."

(Reso sdoganato... "luogo di destinazione")

Considerazioni

AL'incapacità del venditore di risolvere nel paese di destinazione questi problemi legati all'importazione, gli precluderebbe inevitabilmente la vendita, con l'aggravio dei costi fino a quel momento sostenuti e di quelli da sostenere per il rimpatrio della merce.

<u>Con la vendita DDP il venditore ha un'arma competitiva rispetto</u> <u>ai concorrenti</u>, in quanto il compratore è esonerato da qualsiasi incombenza e può confrontare prezzi finiti.

Gruppo D (DAP – DPU – DDP)

"DDP - delivered duty paid..."

(Reso sdoganato... "luogo di destinazione")

Tuttavia, tale clausola va adottata con molta oculatezza: si pensi ad esempio al fatto che alcune imposte locali o territoriali (quelle corrispondenti alla nostra Iva, per esempio) non possono essere «scaricate» da un non residente.

O al fatto che tali imposte possono variare in tempi molto brevi. È, dunque, consigliabile, se proprio si ritiene opportuno vendere DDP per motivi di marketing o competizione, almeno <u>precisare</u> che tali imposte vengano pagate dall'importatore residente.

CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO in assenza di INCOTERMS®

CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO in assenza di INCOTERMS®

art.1510 2°co.cc.

Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dell'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore (spese a carico del compratore).

Le clausole *consegna all'arrivo* o *al domicilio del compratore*: <u>rischio di trasporto a carico del venditore fino a destinazione</u> (Cass.75/1976)

Le clausole franco partenza, franco destino, franco arrivo, franco a bordo mantengono il <u>rischio di trasporto a carico del compratore</u> (Cass.892/1995)

CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO in assenza di INCOTERMS®

Legge applicabile alla vendita internazionale (Reg.593/2008/CE)

Convenzione Onu sulla Vendita Internazionale di Merci (CISG) (Vienna, 1980)

Salva diversa pattuizione, se il venditore si impegna a consegnare in un luogo determinato il rischio passa quando consegna in quel luogo... ... altrimenti il rischio passa con la consegna della merce dal venditore al primo vettore (art.67)

CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO in assenza di INCOTERMS®

... e se il compratore deve ritirare la merce presso la sede del venditore ?

Esempio: resa cd *franco fabbrica* (senza trasporto)

Il rischio di perimento della merce passa con la consegna al compratore.

E se il compratore non ritira la merce a tempo debito ?

Il <u>rischio è posto a carico del compratore purché la merce sia stata messa a disposizione</u> (art.69 CISG - *Convention on Contracts for the International Sale of Goods*)

CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO in assenza di INCOTERMS®

IL TEMPO DELLA CONSEGNA: Art. 33 Convenzione di Vienna

Il venditore deve consegnare le merci <u>secondo la data prevista nel</u> <u>contratto o nel periodo di tempo fissato nel contratto o</u> <u>determinabile dal contratto...</u>

... o negli altri casi in un <u>termine ragionevole</u> a partire dalla conclusione del contratto.

Ritardo della consegna e conseguenze:

Inadempimento essenziale

CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO in assenza di INCOTERMS®

Difficoltà nell'ottenere il pagamento per rese "in partenza" con utilizzo di «garanzie sul credito»:

- Cash on delivery
- > Cash against documents
- Crediti documentari

(ICC Uniform Customs and Practice for documentary credits 2007 revision-UCP 600)

CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO in assenza di INCOTERMS®

Vendita internazionale e foro competente in mancanza di accordo tra le parti:

Regolamento CE n.44/2001:

Art.2 ... foro del convenuto

Art.5 ... in caso di compravendita di beni è competente il giudice del luogo in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto.

Interpretazione della Corte di Giustizia del termine di consegna: consegna effettiva.

CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO in assenza di INCOTERMS®

ADERENTI ALLA CISG:


I Paesi che hanno aderito alla CISG sono 95, tra cui 24 dei 27 Stati membri dell'Unione europea (non hanno sottoscritto la Convenzione Irlanda, Malta e Portogallo).

Il Regno Unito non ha firmato la Convenzione, Ghana e Venezuela hanno firmato, ma non ancora ratificato il trattato.

La Convenzione costituisce il quadro legale comune sulla vendita internazionale da utilizzare in abbinamento con gli Incoterms[®] 2020.

https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg





| | Carico merce | | gana | Trasport o al porto | Scarico al porto | Carico su nave | Trasport o marittim o | Scarico da nave | Carico al porto | Trasport o dal porto | Assicura zione | Dogana import | Tasse import | Spese di scarico a destino |
|-----|-----------------|---|------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| EXW | NO | < | NO |) NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FCA | SI | | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CPT | SI | | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CIP | SI | | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
| DAP | SI | | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| DPU | SI | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | SI |
| DDP | SI | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO (| SI | SI | SI |
| FAS | SI | | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| FOB | SI | | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CFR | SI | | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| CIF | SI | | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO |

LE REGOLE A7 PER IL VENDITORE

- IL VENDITORE DEVE, SE DEL CASO, FORNIRE AL COMPRATORE, <u>SU RICHIESTA E A</u>

 <u>RISCHIO E SPESE DI QUEST'ULTIMO</u>, <u>ASSISTENZA</u> NELL'OTTENERE DOCUMENTI E/O

 INFORMAZIONIRELATIVI A TUTTE LE FORMALITA' DOGANALI <u>ALL'ESPORTAZIONE</u>

 /TRANSITO / IMPORTAZIONE RICHIESTE DAI PAESI DI ALL'ESPORTAZIONE /TRANSITO

 / IMPORTAZIONE, QUALI:
- > LICENZA DI ALL'ESPORTAZIONE /TRANSITO / IMPORTAZIONE
- ➤ ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER L' ESPORTAZIONE /TRANSITO / IMPORTAZIONE
- > ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE, E
- OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE UFFICIALE

• LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

- Il venditore non ha particolari oneri e obbligazioni, se non quello di predisporre la merce per la spedizione e avvisare il compratore della sua prontezza per il ritiro.
- Non ha pertanto alcun controllo sulle formalità export, con particolare riferimento alle disposizioni normative doganali vigenti nella UE e ai possibili problemi di natura fiscale in caso di presentazione della dichiarazione di esportazione ad un ufficio doganale situato al di fuori del territorio nazionale.

• LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

- PUNTO N. 6 DELLA NOTA ESPLICATIVA EXW
- SDOGANAMENTO ALL'ESPORTAZIONE
- (criticità dal punto di vista del compratore)
- «Se la consegna ha luogo quando la merce viene messa a disposizione del compratore presso i locali del venditore o in un altro punto convenuto, generalmente nella giurisdizione del venditore o all'interno della stessa Unione Doganale, il venditore non ha alcun obbligo di provvedere allo sdoganamento all'esportazione o per il transito in paesi terzi. In realtà la regola EXW può essere adatta per il commercio interno, quando non vi è alcuna intenzione di esportare la merce. La partecipazione del venditore nello sdoganamento all'esportazione è limitata a fornire assistenza nell'ottenimento di documenti e informazioni di cui il compratore abbia eventualmente bisogno per l'esportazione della merce. Nel caso in cui il compratore intenda esportare la merce e ritenga difficile ottenere lo sdoganamento all'esportazione, è consigliabile che scelga la resa FCA, in base alla quale l'obbligo e le spese relative allo sdoganamento all'esportazione spettano al venditore.»

• LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

- «Nella prassi commerciale è frequente il ricorso alla vendita di merci destinate all'esportazione con applicazione della condizione ex works quale termine di consegna pattuita tra venditore e acquirente e che prevede che il venditore si limita a mettere a disposizione dell'acquirente la merce nei locali della propria azienda ed è l'acquirente che si fa carico del trasporto della medesima fuori dal territorio della UE. Anche in tale circostanza, vanno osservati i criteri enunciati in merito l'individuazione dell'ufficio di esportazione e quindi, salvo il caso in cui la merce venduta per l'esportazione e presa in carico dall'acquirente venga successivamente imballata per essere spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione doganale deve essere presentata all'ufficio doganale nazionale competente per il luogo in cui è stabilito l'esportatore. In tale modo, si verrebbero notevolmente a ridimensionare le difficoltà che le imprese nazionali esportatrici incontrano nell'acquisire la prova dell'uscita delle merci richiesta dalla normativa nazionale per il riconoscimento del beneficio fiscale della non imponibilità IVA, conseguenza della circostanza che gli adempimenti doganali vengono curati dall'acquirente spesso in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le aziende. Altre condizioni di consegna, come quella con resa FCA (franco vettore), consentirebbero al venditore tenuto all'espletamento delle formalità doganali di esportazione, di entrare agevolmente in possesso della documentazione richiesta sul piano fiscale, come in premessa richiamato.»
 - (Circolare 49/2020 del 30 dicembre 2020 Agenzia Dogane)

• LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

EXW

- ADEMPIMENTI DELL'ESPORTATORE
- ➤ Predisporre la documentazione necessaria per l'esportazione (che varia in funzione del prodotto e del Paese di arrivo della merce);
- ➤ Emettere fattura per operazione non imponibile art. 8, comma 1, lettera a) o lettera b), del DPR n.633/1972 a seconda della condizione di resa Incoterms;
- Annotare la fattura sul registro fatture emesse.

• LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

EXW

- ADEMPIMENTI DELL'ESPORTATORE: UFFICIO DI ESPORTAZIONE
- (Art. 221, p.2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447):
- La merce in uscita dall'Italia deve essere dichiarata presso un <u>Ufficio</u> doganale italiano.
- L'esportatore deve presentare la merce e la relativa dichiarazione di esportazione <u>all'Ufficio doganale competente per il luogo ove</u> <u>l'esportatore è stabilito o le merci sono imballate o caricate per</u> <u>l'esportazione</u>.

• LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

EXW

PROCEDURA DI ESPORTAZIONE:

- l'ufficio doganale di esportazione metta a disposizione del dichiarante il Documento di Accompagnamento delle Esportazioni (DAE);
- ➢ il DAE sostituisce la copia n.3 del Documento Amministrativo Unico (DAU), con la funzione di accompagnare la merce dalla dogana di esportazione alla dogana di uscita;
- ➢ il DAE riporta gli estremi del «Movement Reference Number» (MRN), attraverso il quale l'operatore può interrogare il sistema informatico per seguire le fasi della movimentazione delle merci oggetto dell'esportazione.

• LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

- CONTROLLO DELL'USCITA AI FINI IVA:
- https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/it/web/guest/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn



LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

EXW

CONTROLLO DELL'USCITA AI FINI IVA:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/it/web/guest/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn




LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

EXW

CONTROLLO DELL'USCITA AI FINI IVA:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/it/web/guest/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn



LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

EXW

CONTROLLO DELL'USCITA AI FINI IVA:

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/it/web/guest/dogane/operatore/servizi-online/tracciamento-movimenti-mrn



LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

EXW

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISPOSTA AD INTERPELLO N. 580 DEL 10. 12.2020

• «... Questo sistema probatorio è stato superato a seguito dell'introduzione delle procedure di esportazione informatizzate denominate Export control system (ECS), basate sullo scambio di messaggi informatici tra l'ufficio doganale di uscita e quello in cui è presentata la dichiarazione di esportazione. Con l'applicazione generalizzata della dichiarazione doganale telematica, la prova dell'esportazione è data da un messaggio informatico ("risultati di uscita") trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione e registrato sul sistema informativo doganale AIDA. Ciò che rileva, pertanto, sono i dati contenuti nel sistema AIDA e non l'eventuale stampa di tale comunicazione detenuta dall'operatore.»

LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

EXW

LE PROVE ALTERNATIVE DI AVVENUTA ESPORTAZIONE

- 1) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell'Unione;
- 2) la prova del pagamento;
- 3) la fattura;
- 4) la bolla di consegna;
- 5) un documento firmato o autenticato dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione;
- 6) un documento trattato dall'autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese;
- 7) le scritture degli operatori economici relative alle merci fornite a navi, aeromobili o impianti offshore.

LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

EXW

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1864

• « ...questa Corte, con riferimento alla prova dell'esportazione, nell'interpretare l'art. 8, primo comma, lett. a), D.P.R. n. 633 del 1972 («la esportazione deve risultare da documentazione doganale, o da vidimazione apposta dall'Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo»), ha già avuto modo di affermare che per beneficiare dell'esenzione dall'I.V.A. prevista per le cessioni all'esportazione deve essere fornita una prova certa ed incontrovertibile, quale l'attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana, poiché il regime probatorio dell'esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, non potendo l'operatore valersi di documenti alternativi rispetto al documento doganale, con la conseguenza che, nel caso in cui non sia stata fornita la prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l'operazione deve considerarsi come non effettuata ed equiparata ad una cessione nel territorio nazionale, soggetta ad I.V.A. (Cass. n. 13221 del 26/10/2001; Cass. n. 1614 del 6/2/2002; Cass. n. 16971 dell'11/8/2016; Cass. n. 4161 del 21/2/2018).»

LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

EXW

* * * LE PROVE ALTERNATIVE DI AVVENUTA CESSIONE INTRAUNIONALE * * *

- 1.Certificazione che dichiari l'effettiva movimentazione della merce per conto del venditore o di un terzo per suo conto;
- 2. Il possesso o di un documento relativo al trasporto e alla spedizione dei beni, come ad esempio:
- > una lettera di vettura internazionale (CMR) firmata;
- una polizza di carico;
- una fattura emessa dallo spedizioniere;
- oppure
- una fattura emessa dello spedizioniere in combinazione con uno dei seguenti documenti di prova:
- ✓ polizza assicurativa relativa alla movimentazione della merce, oppure
- ✓ documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto delle merci, oppure
- ✓ documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità che confermano l'arrivo della merce nello Stato membro UE, oppure
- ✓ ricevuta rilasciata da un depositario dello Stato UE di destinazione che confermi il deposito della merce in tale Stato membro.
- (Si veda nel dettaglio il Reg. (UE) 2018/1912)

• LE REGOLE A7 PER IL VENDITORE

FCA - FAS - FOB - CFR - CIF - CPT - CIP

a) SDOGANAMENTO ALL'ESPORTAZIONE

- IL VENDITORE DEVE, SE DEL CASO, **ESPLETARE**, <u>SOSTENENDONE TUTTE LE SPESE</u>, TUTTE LE FORMALITA' DOGANALI ALL'ESPORTAZIONE RICHIESTE DAL <u>PAESE DI</u> ESPORTAZIONE, QUALI:
- LICENZA DI ESPORTAZIONE
- > ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER L' ESPORTAZIONE
- > ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE, E
- OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE UFFICIALE

b) ASSISTENZA ALLO SDOGANAMENTO ALL'IMPORTAZIONE

• IL VENDITORE DEVE, SE DEL CASO, <u>ASSISTERE IL COMPRATORE, SU RICHIESTA E A RISCHIO E SPESE DI QUEST'ULTIMO, NELL'OTTENERE DOCUMENTI E/O INFORMAZIONI RELATIVI A TUTTE LE FORMALITA' DOGANALI PER IL TRANSITO /IMPORTAZIONE, RICHIESTE DA QUALSIASI PAESI DI TRANSITO O DAL PAESE DI IMPORTAZIONE, COMPRESI I REQUISITI DI SICUREZZA E L'ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE.</u>

LE REGOLE A7 PER IL VENDITORE

DAP – DPU

- a) SDOGANAMENTO ALL'ESPORTAZIONE E PER IL TRANSITO
- IL VENDITORE DEVE, SE DEL CASO, **ESPLETARE, SOSTENENDONE TUTTE LE SPESE, TUTTE LE FORMALITA' DOGANALI <u>ALL'ESPORTAZIONE E PER IL TRANSITO</u>
 RICHIESTE DAL PAESE DI ESPORTAZIONE E DA QUALSISASI PAESE DI TRANSITO
 (DIVERSO DAL PAESE DI IMPORTAZIONE), QUALI:**
- LICENZA DI ESPORTAZIONE
- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER L' ESPORTAZIONE
- > ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE, E
- OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE UFFICIALE

b) ASSISTENZA ALLO SDOGANAMENTO ALL'IMPORTAZIONE

• IL VENDITORE DEVE, SE DEL CASO, <u>ASSISTERE IL COMPRATORE, SU RICHIESTA E A RISCHIO E SPESE DI QUEST'ULTIMO, NELL'OTTENERE DOCUMENTI E/O INFORMAZIONI RELATIVI A TUTTE LE FORMALITA' DOGANALI PER IL TRANSITO /IMPORTAZIONE</u>, RICHIESTE DA QUALSIASI PAESI DI TRANSITO O DAL PAESE DI IMPORTAZIONE, COMPRESI I REQUISITI DI SICUREZZA E L'ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE

LE REGOLE A7 PER IL VENDITORE

• DDP

- IL VENDITORE DEVE, SE DEL CASO, ESPLETARE, SOSTENENDONE TUTTE LE SPESE, TUTTE LE FORMALITA' DOGANALI ALL'ESPORTAZIONE / TRANSITO / IMPORTAZIONE RICHIESTE DAI PAESI DI ESPORTAZIONE / TRANSITO / IMPORTAZIONE, QUALI:
- ➤ LICENZA DI ESPORTAZIONE / TRANSITO / IMPORTAZIONE
- ➤ ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER L' ESPORTAZIONE / TRANSITO / IMPORTAZIONE
- ➤ ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE, E
- OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE UFFICIALE

• LE CRITICITA' PER IL VENDITORE DELLA RESA

• DDP

- Il venditore deve occuparsi di tutte le formalità doganali, siano esse all'esportazione, al transito o per l'importazione delle merci a destino.
- Dovrà pertanto essere in grado non solo di gestire dal punto di vista dei trasporti e della logistica tutto il percorso della merce dal luogo di partenza a quello di destinazione, ma dovrà essere in grado di conoscere l'entità dei diritti doganali da versare alla dogana di importazione per conto del cliente, e di distinguere le spese da includere nell'importo della fattura di addebito che potranno costituire la base imponibile tassabile, da quelle recuperabili (come l'IVA), che devono restarne escluse, posto che in qualità di soggetto estero non potrà recuperarle imputandole a credito nella propria contabilità fiscale. Oltre a ciò, dovrebbe procurarsi anche eventuali autorizzazioni o licenze previste dalla normativa doganale del paese di destinazione per l'importazione...

• LE REGOLE B7 PER IL COMPRATORE

EXW

- SPETTA AL COMPRATORE, SE DEL CASO, ESPLETARE, SOSTENENDONE TUTTE LE SPESE, TUTTE LE FORMALITA' DOGANALI ALL'ESPORTAZIONE / TRANSITO / IMPORTAZIONE RICHIESTE DAI PAESI DI ESPORTAZIONE / TRANSITO / IMPORTAZIONE, QUALI:
- ➤ LICENZA DI ESPORTAZIONE / TRANSITO / IMPORTAZIONE
- ➤ ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER L' ESPORTAZIONE / TRANSITO / IMPORTAZIONE
- > ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE, E
- OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE UFFICIALE

• LE REGOLE B7 PER IL COMPRATORE

FCA - FAS - FOB - CFR - CIF - CPT - CIP

a) ASSISTENZA ALLO SDOGANAMENTO ALL'ESPORTAZIONE

• IL COMPRATORE DEVE, SE DEL CASO, <u>ASSISTERE IL VENDITORE, SU RICHIESTA E A RISCHIO E SPESE DI QUEST'ULTIMO, NELL'OTTENERE DOCUMENTI E/O INFORMAZIONI RELATIVI A TUTTE LE FORMALITA' DOGANALI ALL'ESPORTAZIONE RICHIESTE DAL PAESE DI ESPORTAZIONE, COMPRESI I REQUISITI DI SICUREZZA E L'ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE.</u>

b) SDOGANAMENTO ALL'IMPORTAZIONE

- IL COMPRATORE DEVE, SE DEL CASO, **ESPLETARE**, <u>SOSTENENDONE TUTTE LE</u>
 <u>SPESE</u>, TUTTE LE FORMALITA' RICHIESTE DA <u>QUALSIASI PAESE DI TRANSITO E DAL</u>
 <u>PAESE DI IMPORTAZIONE</u>, QUALI:
- LICENZA DI IMPORTAZIONE ED EVENTUALI LICENZE RICHIESTE PER IL TRANSITO
- ➤ ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER L' IMPORTAZIONE ED EVENTUALE TRANSITO
- > ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE, E
- OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE UFFICIALE

LE REGOLE B7 PER IL COMPRATORE

DAP – DPU

a) ASSISTENZA ALLO SDOGANAMENTO ALL'ESPORTAZIONE E PER IL TRANSITO

• IL COMPRATORE DEVE, SE DEL CASO, <u>ASSISTERE IL VENDITORE, SU RICHIESTA E A RISCHIO E SPESE DI QUEST'ULTIMO, NELL'OTTENERE DOCUMENTI E/O INFORMAZIONI RELATIVI A TUTTE LE FORMALITA' DOGANALI ALL'ESPORTAZIONE / TRANSITO (DIVERSO DAL PAESE DI IMPORTAZIONE), COMPRESI I REQUISITI DI SICUREZZA E L'ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE.</u>

b) SDOGANAMENTO ALL'IMPORTAZIONE

- IL COMPRATORE DEVE, SE DEL CASO, **ESPLETARE, SOSTENENDONE TUTTE LE SPESE, TUTTE LE FORMALITA'** RICHIESTE DAL PAESE DI IMPORTAZIONE, QUALI:
- LICENZA DI IMPORTAZIONE
- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER L' IMPORTAZIONE
- > ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE, E
- OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE UFFICIALE

• LE REGOLE B7 PER IL COMPRATORE

DDP

- IL COMPRATORE DEVE, SE DEL CASO, <u>ASSISTERE IL VENDITORE, SU RICHIESTA E A</u>

 <u>RISCHIO E SPESE DI QUEST'ULTIMO</u>, NELL'OTTENERE DOCUMENTI E/O

 INFORMAZIONI RELATIVI A TUTTE LE FORMALITA' DOGANALI ALL'ESPORTAZIONE

 / TRANSITO / IMPORTAZIONE RICHIESTE DAI PAESI DI ESPORTAZIONE / TRANSITO

 / IMPORTAZIONE, QUALI:
- ➤ LICENZA DI ESPORTAZIONE / TRANSITO / IMPORTAZIONE
- ➤ ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PER L' ESPORTAZIONE / TRANSITO / IMPORTAZIONE
- > ISPEZIONE PRE-SPEDIZIONE, E
- OGNI ALTRA AUTORIZZAZIONE UFFICIALE

INCOTERMS® 2020 E AEO



- TRA I REQUISITI RICHIESTI SI PREVEDE:
- «... dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali; ...»

INCOTERMS® 2020, CORRETTO UTILIZZO E RELAZIONI CON IL TRASPORTO INTERNAZIONALE

Webinar 05.10.23

Grazie per l'attenzione.

Massimiliano Mercurio ECOF e Doganalista AEO